

LA VOCE.INFO – 23 GENNAIO 2026

2026, inizia dopo il Pnrr

di Giacomo D'Arrigo e Piero David

I Pnrr chiudono fra pochi mesi. La loro eredità è la consapevolezza che eventuali nuovi meccanismi ne seguiranno l'esempio. Mentre le nuove politiche europee e le iniziative di maggiore integrazione avranno alla base flessibilità e discrezionalità.

L'eredità italiana del Pnrr

Il 2026 è l'anno del Pnrr: il 31 agosto si chiude lo strumento, straordinario e "temporaneo", del Next Generation Ue, promosso dall'Unione europea dopo la pandemia del 2020 per finanziare i Piani nazionali.

Le ipotesi di rinvio o prolungamento, ventilate da diverse parti e formalizzate dalla richiesta del Parlamento Ue del giugno scorso, non hanno trovato sponde e, come previsto dal programma, le scadenze sono rimaste invariate: 31 agosto 2026 data limite per chiusura di opere/attività (articoli 18 e 20 del regolamento 241/2021 del Rrf – Recovery and Resilience Facility e articolo 2.4 del rispettivo regolamento di esecuzione del Consiglio); 31 dicembre 2026 termine ultimo per le rendicontazioni (articolo 24 del regolamento Rrf).

Se i prossimi mesi saranno quindi destinati a chiudere il tutto, per il Ngeu rimane un interrogativo: cosa resta e cosa c'è dopo la chiusura del Piano?

Partiamo dall'eredità "strutturale" del Pnrr, che va ben oltre il 2026 ed è data da quello che lascia al "sistema paese" in modo strutturale, riassumibile in alcuni punti fermi: a) il valore diffuso per pubblica amministrazione e privati come "grande esercizio di apprendimento" per tutte le strutture amministrative; b) l'aver rappresentato, in un momento di scollamento e sfiducia verso l'Unione, un binario che ha permesso all'Italia di restare in linea con politiche e quadro istituzionale dell'Ue rimanendo agganciata all'uropeismo come direzione di marcia collettiva e di futuro; c) l'affermazione di un metodo di governo nuovo, a livello europeo e nazionale, rispetto a format normativo, meccanismi di relazione Ue-stati membri, gestione di risorse di derivazione Ue e attuazione *performance-based*. Una affermazione che si è concretizzata sia in Europa, con altri programmi che hanno la stessa impostazione, sia in Italia in iniziative (vedi la riforma della politica di coesione) che hanno mutuato centralizzazione e strumenti di *governance*; d) la diffusione di un approccio di lavoro legato alla misurazione di target e milestone raggiunti o meno rispetto all'attività di gestione di risorse e politiche pubbliche europee, in particolare per i fondi di coesione, che già dalla prossima programmazione Ue 2028-2034 saranno maggiormente ispirati a tale approccio.

Ipotesi per il futuro

Rispetto al post-Pnrr la questione è invece più sfumata e si entra nel campo delle ipotesi. Proviamo a metterle in fila. La prima, forse la più banale, è quella di continuare a spendere le risorse del Pnrr anche dopo i termini ufficiali per attività e progetti, formalmente conclusi, ma che in realtà sono di fatto ancora in corso, anche se prossimi alla conclusione sostanziale: una piccola coda temporale non dichiarata (con il beneplacito della Commissione) gestendo le risorse nei conti correnti del ministero dell'Economia e solo a determinate condizioni.

La seconda ipotesi riguarda l'utilizzo dei fondi di coesione attraverso due strade: spostare le risorse su progetti Ngeu non completati o utilizzarle per sostenere progetti e attività programmati con la sola condizione che rientrino tra quelli dei sei pilastri tematici indicati dal programma.

La terza ipotesi è quella di usare le risorse del Piano nazionale complementare (Pnc), organizzato con le regole del Pnrr, ma usato come un bancomat per esigenze sorte di volta in volta, e ciò pare far sfumare tale ipotesi. Vi è infine quello che da più parti è stato indicato come il "modello spagnolo": la creazione di un veicolo finanziario ad hoc in cui far confluire parte delle risorse Pnrr non spese, da destinare solo a interventi già previsti dal Piano di ripresa e resilienza. L'ipotesi sarebbe possibile considerando che lo stesso dispositivo del Ngeu permette che la quota di risorse a debito che ciascuno stato membro abbia ricevuto, se non spesa per intero, non debba per forza essere restituita al bilancio Ue, ma possa essere tenuta e utilizzata dai governi. Alcuni analisti, in particolare Federico Fubini sul *Corriere della sera* del 26 ottobre 2025, hanno stimato circa 25-30 miliardi a disposizione dell'Italia tramite questo meccanismo.

Le indicazioni della Commissione

Accanto a queste ipotesi vi sono poi le indicazioni della Commissione segnalate nella comunicazione del 4 giugno 2025 (*Next Generation Ue – Road to 2026*): a) sostenere la creazione di strumenti finanziari innovativi per l'attrazione di investimenti privati. Nell'ambito di tali investimenti, si tratterebbe di trasferire fondi pubblici (o di intermediari finanziari) a un soggetto attuatore (come Cassa depositi e prestiti o un'entità specializzata). È una strada percorribile però solo a una condizione: il tutto avviene sotto le regole sugli aiuti di stato, con la Commissione che stabilisce orientamenti chiari per assicurare che gli interventi non distorcano la concorrenza. b) L'Rrf può sostenere iniezioni di capitale nelle *National Promotional Banks and Institutions* (ad esempio Cassa depositi e prestiti o intermediari finanziari privati), in particolare per finanziare progetti in linea con le priorità strategiche dell'Ue, nella misura in cui questi rispondano alle esigenze di mercato identificate e a condizione che l'istituto di credito nazionale abbia la capacità di espandere la propria attività e che la sua politica di investimento sia allineata agli obiettivi strategici del Fondo Rrf. Le tappe specifiche per l'iniezione di capitale sarebbero: la sottoscrizione di tutto il capitale versato aggiuntivo da parte dello stato membro; l'adozione di una politica di investimento

rivista dell'istituto di credito nazionale sulle modalità di utilizzo del capitale aggiuntivo aumentato; l'entrata in vigore di tutte le modifiche necessarie alla governance e al quadro di audit e controllo dell'istituzione. L'iniezione di capitale prevede l'ipotesi di ampliamento del mandato del soggetto individuato in linea con gli obiettivi del Fondo e le priorità dell'Ue.

Tra le ipotesi più significative indicate dalla Commissione, vi sono anche l'autorizzazione a proseguire i progetti Rrf con fondi nazionali o altri fondi Ue; il trasferimento di fondi allo strumento *InvestEU* (con dei limiti su quantità e settori); la contribuzione al Programma dell'industria europea della difesa e ai programmi dell'Unione per le comunicazioni satellitari.

Tutte le ipotesi contenute nella comunicazione della Commissione hanno in comune due elementi: si tratta di decisioni ad alta discrezionalità politica nelle mani delle singole capitali in accordo con Bruxelles; riguardano strumenti da realizzare entro il 2026. Le ipotesi in campo, previste dalla normativa europea o allo studio di singoli governi, sono diverse e praticabili in base alle opzioni di norme giuridiche individuate e alle diverse sensibilità e volontà politiche. Tutti hanno però un minimo comune denominatore di fondo: la consapevolezza che il percorso avviato da Ngeu/Pnrr, con nuovo metodo di governo, ricorso a debito comune e meccanismo *performance-based*, sarà la base di partenza per la costruzione dei nuovi strumenti, mentre flessibilità e discrezionalità saranno il punto in comune delle nuove politiche europee e per iniziative di maggiore integrazione a livello continentale.